

BGer 1B_493/2022 vom 17. November 2022

Bundesgericht, 2022-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_493_2022

FR: TF 1B_493/2022 du 17 novembre 2022

IT: TF 1B_493/2022 del 17 novembre 2022

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 V 265 consid. 1.1).

E. 1.2

Chi insorge al Tribunale federale deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Questo interesse deve sussistere non soltanto quando è inoltrato il rimedio giuridico, ma anche al momento in cui il Tribunale federale statuisce sullo stesso (cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; 144 IV 81 consid. 2.3.1 e rinvii; 141 II 14 consid. 4.4 pag. 29). Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale la causa diviene senza oggetto; se mancava già al momento del deposito del ricorso, lo stesso è inammissibile (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il Tribunale federale può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 140 IV 74 consid. 1.3.3), o qualora si tratti di censure inerenti alle condizioni di detenzione (sentenza 1B_549/2018 del 12 aprile 2019 consid. 3.4). Il ricorrente non pretende che queste eccezioni sarebbero realizzate in concreto. La citata esigenza serve a garantire che il Tribunale federale si esprima su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, anche nell'interesse dell'economia processuale (cfr. DTF 141 II 307 consid. 6.2). Ne segue che, di massima, la persona che ricorre contro la sua carcerazione non dispone più di un interesse attuale quando, nel frattempo, è stata posta in libertà (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF ; DTF 137 I 296 consid. 4.2; CHRISTIAN DENYS, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 14, 17 e 18 ad art. 81).

E. 1.3

Il ricorrente, che non si confronta con la prassi appena citata, si limita a osservare che avrebbe un interesse pratico e attuale a sapere se la scarcerazione avrebbe potuto intervenire già con la decisione impugnata. Aggiunge che anche con la sentenza 6B_803/2022 del 26 ottobre 2022 la sua pena definitiva non è ancora stata stabilita. Si porrebbe quindi il quesito di sapere "se una scarcerazione che non è motivata dall'espiazione dell'integralità della pena è conforme al diritto federale". Al suo dire non sarebbe infatti escluso che in seguito all'emanazione della decisione del 26 ottobre 2022 non sia stato emesso un ordine di arresto internazionale che potrebbe portarlo nuovamente in carcere.

Ora, conformemente alla citata prassi, la decisione impugnata è chiaramente superata da quella della CARP del 18 ottobre 2022 e, a maggior ragione, dalla sentenza della Corte di

diritto penale, che comporterà un sensibile inasprimento della pena inflitta al ricorrente. Quindi, anche nell'ipotesi di una successiva carcerazione del ricorrente, spetterebbe se del caso in primo luogo alla CARP, e non al Tribunale federale quale prima e unica istanza, pronunciarsi su un'eventuale nuova domanda di scarcerazione e semmai, considerate le mutate circostanze, sull'accennato teorico quesito.

E. 1.4

Giova sottolineare inoltre che, in applicazione del principio della buona fede processuale, spettava del resto in primo luogo al ricorrente informare il Tribunale federale dell'avvenuta scarcerazione. Presupposto per uno svolgimento celere e ottimale della procedura ricorsuale è infatti ch'esso sia informato dei diversi passi intrapresi dalle parti e dei procedimenti paralleli pendenti segnatamente dell'inoltro e dell'accoglimento di un'ulteriore domanda di scarcerazione (art. 5 cpv. 3 Cost. ; DTF 137 IV 177 consid. 2.2).

E. 2.1

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF). Quando una lite diventa senza oggetto per le parti, il Tribunale federale, uditele, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC in relazione, per analogia, con l' art. 71 LTF).

E. 2.2

Nella sentenza del 23 agosto 2022 la CARP ha rilevato, rettamete, che l'esistenza di un giudizio di condanna rafforza l'esistenza di gravi indizi d'aver commesso un crimine o un delitto ai sensi dell' art. 221 CPP (DTF 139 IV 186 consid. 2.2.3 in fine; sentenza 1B_220/2020 del 26 maggio 2020 consid. 3.1), ciò che il ricorrente peraltro non contesta. Non si è espressa sul pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 CPP), sebbene nel gravame in esame il ricorrente precisi di voler raggiungere la madre, le sorelle e i fratelli in Italia, limitandosi a quello di recidiva (art. 221 cpv. 1 lett. c CPP), ammettendolo fondandosi su un'esauriente verifica di tale rischio, considerazioni condivisibili e alle quali si può rinviare.

Al riguardo si può inoltre rilevare che anche nella decisione del 18 ottobre 2022 la CARP ha ribadito la sussistenza del pericolo di recidiva. Ha nondimeno considerato che secondo l' art. 212 cpv. 3 CPP la durata della carcerazione non può superare quella della durata della pena detentiva presumibile. Non ha tuttavia tenuto conto di un possibile inasprimento della pena da essa pronunciata, non reputando sufficientemente probabile che il ricorso del PP fosse accolto (cfr. sul tema DTF 143 IV 160 consid. 4.1 e rinvii).

E. 2.3

Il ricorrente osserva che durante la carcerazione avrebbe compiuto un percorso globalmente positivo. Riguardo all'accertata assenza di empatia nei confronti della vittima, adduce il suo disinteresse nei confronti della ex moglie dopo tre anni di detenzione e sottolinea che vuole "allontanarsi da un rapporto personale che lo aveva condotto a commettere vari reati", nonché il suo desiderio di ritornare in Italia presso la sua famiglia di origine. Insiste sul fatto che per la turba psichica di cui è affetto non sarebbe più necessario un trattamento stazionario per contenere il rischio di nuovi reati, essendo sufficiente un trattamento ambulatoriale. Al riguardo sottolinea che tutti i reati sono stati commessi soltanto nei confronti della ex moglie e all'interno delle mura domestiche. Visto che la vittima non è più sua moglie e ch'egli dopo la scarcerazione non ritornerà al domicilio coniugale, ne deduce

che non vi sarebbero più motivi scatenanti la sua violenza, ritenuto che non avrebbe più alcun interesse a ricostruire un rapporto con lei. Minimizza la sua responsabilità rilevando che la violenza non è mai stata un elemento caratterizzante i suoi rapporti con terzi in generale, ma "solo" nei confronti della ex moglie. Aggiunge che concretamente non vi sarebbe la possibilità ch'egli possa incontrarsi con la ex moglie in un contesto domestico, ciò che "potrebbe essere problematico". Non si potrebbe quindi sostenere che la sicurezza della vittima sia seriamente minacciata: egli avrebbe tolto dal centro dei suoi interessi la ex moglie, "ovvero la persona che era in grado di generare dei sentimenti violenti all'imputato". Anche di fronte a questa visione tendenziosa della realtà da parte del ricorrente, che scarica in sostanza la colpa del suo agire sulla vittima, è a ragione che nella sentenza impugnata la CARP ha ritenuto una prognosi sfavorevole (DTF 143 IV 9 consid. 2.9. e 2.10). D'altra parte, ritenuto che il ricorrente sostiene d'avere un forte legame con il figlio, la possibilità ch'egli potrebbe avere ancora contatti con la ex moglie non può essere esclusa d'acchito. Se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso sarebbe quindi stato respinto.

E. 3

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta. Al ricorrente viene designato quale patrocinatore l'avv. Giuseppe Gianella. La Cassa del Tribunale federale rifonderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 1'500.--per la procedura dinanzi al Tribunale federale.

E. 4

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 17 novembre 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Jametti Cramer

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.